

Newsletter

Giugno 2017

ENTRA IN VIGORE IL NUOVO "STATUTO" DEL LAVORO AUTONOMO

Entra in vigore oggi, con la pubblicazione di ieri in Gazzetta Ufficiale, la legge n. 81 del 22 maggio 2017 contenente le nuove misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (la "Legge").

La Legge ha l'intento di rafforzare il regime di tutele previsto per i lavoratori autonomi, con alcune novità destinate ad avere un non trascurabile impatto nella gestione del rapporto tra impresa e collaboratori autonomi.

RITARDO NEI PAGAMENTI (ART. 2)

Dal giorno successivo alla scadenza del pagamento pattuita nel contratto, automaticamente e senza bisogno di costituzione in mora, il committente sarà tenuto a corrispondere al lavoratore autonomo:

- (i) gli interessi moratori nella misura stabilita dal d.lgs. 231/2002 (ed oggi pari all'8%);
- (ii) rimborso delle spese sostenute dal lavoratore per il recupero del credito;
- (iii) il risarcimento del danno ulteriore, se provato.

CLAUSOLE E CONDOTTE ABUSIVE (ART. 3)

La Legge rafforza la tutela del lavoratore autonomo anche vietando quelle clausole o condotte che determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente, e cioè quelle per effetto delle quali il committente:

- (i) può modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- (ii) può recedere dal contratto senza congruo preavviso (in caso di prestazione continuativa);
- (iii) può pagare il lavoratore anche dopo oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento;
- (iv) abusa della propria superiorità economica creando un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi con il lavoratore (c.d. "abuso di dipendenza economica");
- (v) rifiuta di stipulare il contratto di lavoro autonomo in forma scritta.

Inserire nel contratto una di queste clausole avrà come conseguenza:

- (i) la nullità della clausola stessa (che resterà quindi priva di qualunque effetto);
- (ii) il diritto del lavoratore autonomo al risarcimento dei danni subiti (se provati).

Newsletter

Il rifiuto di stipulare per iscritto, a richiesta del lavoratore autonomo, il contratto che regola il rapporto non ne comporterà invece la nullità: il contratto resterà infatti valido ed efficace, ma il lavoratore autonomo potrà richiedere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento del committente.

Alla luce delle novità legislative, è quindi consigliabile che il committente:

A. in caso di proroga di un contratto dopo la data di entrata in vigore della Legge, adegui il contratto alla nuova normativa eliminando e/o modificando eventuali clausole abusive;

B. nel redigere i nuovi contratti:

- (i) stipuli sempre il contratto in forma scritta;
- (ii) non inserisca clausole che attribuiscono al committente il potere di modificare unilateralmente il contratto;
- (iii) preveda congrui termini di preavviso dovuti al lavoratore in caso di recesso del committente;
- (iv) preveda per iscritto un termine, di massimo 60 giorni dal ricevimento della fattura o di formale richiesta scritta, per il pagamento del lavoratore.

TUTELA DELLA GRAVIDANZA, MALATTIA E INFORTUNIO (ART. 14)

In caso di gravidanza, malattia o infortunio, il lavoratore autonomo può chiedere che il rapporto di lavoro resti sospeso:

- (i) per un periodo di tempo non superiore a 150 giorni per anno solare;
- (ii) senza diritto al corrispettivo.

Con l'ulteriore precisazione che:

- (i) la richiesta può essere avanzata solo dal lavoratore autonomo che presti in via continuativa la sua attività per il committente;
- (ii) il committente è tenuto a sospendere la prestazione, salvo che venga meno il suo interesse all'esecuzione della stessa;
- (iii) con il consenso del committente, la lavoratrice autonoma in maternità può essere sostituita da altri lavoratori autonomi di fiducia della stessa, in possesso dei necessari requisiti professionali, o da suoi eventuali "soci".

Nella redazione dei nuovi contratti, in caso di gravidanza, malattia o infortunio, sarà quindi consigliabile inserire:

- (i) una clausola in forza della quale: (a) il lavoratore (ove interessato) dovrà inviare una richiesta scritta di sospensione del rapporto al committente con la specifica indicazione del periodo di sospensione; (b) il committente si riserverà il diritto di valutare se egli di fatto ha ancora interesse alla prestazione lavorativa; (c) la mancata risposta entro un certo termine deve essere interpretata come rifiuto del committente;
- (ii) in caso di rapporti di natura fiduciaria e caratterizzati dalla difficoltà a sostituire la lavoratrice autonoma, escludere la possibilità di sostituzione della lavoratrice in maternità con lavoratori autonomi di fiducia della stessa o soci.

Newsletter

Il Dipartimento di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche.

Per ulteriori informazioni potete contattare:

SILVIA TOZZOLI

Tel. +39 02.89.63.071

stozzoli@legance.it

ELENA RYOLO

Tel. +39 02.89.63.071

eryolo@legance.it

oppure il Vostro professionista di riferimento all'interno di Legance.

LO STUDIO

Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d'affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista e avvocato come consulente globale. Legance conta circa 200 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell'Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it.

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003

La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il "titolare" del trattamento dei dati è **Legance – Avvocati Associati**, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via Dante n. 7, 20123 e Londra Aldermay House, 10-15 Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un email a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, nonché di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a **Legance – Avvocati Associati**, al numero +39 06 93 18 27 403.

MILANO - 20123
Via Dante, 7
T +39 02 89 63 071

ROMA - 00187
Via di San Nicola da Tolentino, 67
T +39 06 93 18 271

LONDRA - EC4N 1TX
10 - 15 Queen Street
Aldermay House
T +44 (0)20 7074 2211

info@legance.it
www.legance.it

Legance
AVVOCATI ASSOCIATI